



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI ECONOMICI PER IL PIENO IMPIEGO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione senza fine di lucro denominata "**Centro Studi Economici per il Pieno Impiego**", ed in forma abbreviata "**CSEPI**", di seguito per semplicità "Associazione".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Pulsano (TA), Viale dei Romani, nr. 6, cap 74026 e si riserva la facoltà di modificarla e di costituire sedi alternative. L'eventuale successivo trasferimento della sede sociale non comporterà modifica statutaria.

Art. 3 - Scopi sociali

L'Associazione "**CSEPI**", è una libera associazione a carattere volontario, senza scopi di lucro e con durata illimitata, che svolge e promuove attività nei seguenti settori: economia, cultura, politica e informazione. Promuove, altresì, ricerche e temi nonché seminari, corsi di formazione e tavole rotonde su aspetti economici al fine di elevare il livello di cultura, generale e specifica, dei soci e degli utenti esterni.

L'Associazione pone come sua mission principale la promozione della ricerca, la discussione pubblica e la divulgazione delle questioni relative alla politica macroeconomica, monetaria e di bilancio con particolare riferimento alle analisi e alle proposte di politica economica aventi come oggetto la piena occupazione e il raggiungimento della stessa.

Nello specifico, come dice il nome stesso, l'associazione si propone di comprendere le dinamiche che intercorrono tra i finanziamenti dello Stato e il settore privato con l'intento di raggiungere il c.d. pieno impiego sia dei fattori produttivi sia della forza lavoro. Ma cercherà inoltre di analizzare il ruolo della moneta e del sistema bancario, per verificare come anche tali fattori incidano in maniera organica sul processo.

Partendo dallo studio delle reali cause che hanno condotto all'attuale crisi economica, l'obiettivo di CSEPI è, pertanto, quello di proporre una valida risposta scientifica a tale situazione. La collaborazione di persone serie, animate dalla volontà di conoscere e capire, e la divulgazione di nuovi documenti, saranno pertanto elementi importanti per il conseguimento di tale scopo.

L'Associazione propone un approccio politico, economico e culturale profondamente diverso dall'attuale pensiero economico dominante che, avvalendosi di esperti nazionali ed internazionali, mira a portare all'attenzione del paese teorie economiche quali ad esempio il pensiero post-keynesiano, della Modern Money Theory (o MMT) e della Teoria del Circuito Monetario.

Al fine di meglio analizzare la complessa realtà odierna e permettere la più ampia comprensione da parte dei cittadini delle ragioni della crisi attuale e delle disuguaglianze che affliggono la nostra società, l'Associazione ritiene sia necessario mantenere un approccio mentale il più aperto possibile.

Per tale ragione, coinvolgerà e utilizzerà i contributi di studiosi ed intellettuali, i cui studi e le cui analisi potranno aiutare a comprendere meglio il mondo che ci circonda e a formulare proposte coerenti con gli scopi statutari.

L'attività dell'Associazione tende a un rapporto di apertura e dialogo costruttivo con le realtà già presenti su tutto il territorio nazionale (movimenti, comitati, associazioni, ecc.) che perseguono obiettivi affini. L'Associazione si riserva di instaurare collaborazioni con soggetti e organismi extra-nazionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'Associazione intende operare in modo autonomo ed indipendente, libera da qualunque influenza esterna.

Per perseguire gli scopi associativi, l'Associazione potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- elaborare e promuovere ricerche, analisi e studi su temi economici;
- organizzare e/o promuovere seminari, convegni, incontri, dibattiti, tavole rotonde e corsi di formazione, eventualmente su richiesta di committenti, sui temi indicati nella lettera a) del presente articolo, anche in modalità multimediali e a distanza;
- promuovere e pubblicare le analisi, ricerche e studi di cui all'art. 1 lett. a) con newsletter, materiale audio e video, con contenuti multimediali a circolazione sia interna che esterna, al fine di accrescere la conoscenza culturale e scientifica dei propri soci;
- effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
- richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- promuovere provvedimenti giudiziari a favore dei cittadini, singoli o associati, a tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti;
- promuovere ricorsi contro provvedimenti normativi e/o amministrativi intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente.
- promuovere referendum o leggi di iniziativa popolare;
- promuovere la mobilitazione dei cittadini anche con partecipazione a pubbliche manifestazioni i cui contenuti siano compatibili o affini con gli scopi sociali.
- sostenere la ricerca e gli studi su tematiche economiche attraverso la creazione di collaborazioni e collegamenti con Enti esterni, Università, Aziende Private e Pubbliche, movimenti, comitati, associazioni, ecc. nazionali ed internazionali;

L'Associazione si pone come strumento di partecipazione attiva dei cittadini per recuperare le proprie capacità di autodeterminazione politica, economica e sociale.

TITOLO II

SOCI O ASSOCIATI

Art. 4 - I soci, ruolo

Gli associati, denominati anche soci, danno il contributo associativo necessario alla vita dell'Associazione, che concede tale qualifica a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto, recandone con continuità il loro contributo.

Possono essere associati all'Associazione, previo consenso e delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro, enti, persone fisiche e giuridiche, che ne fanno richiesta e interessati a sviluppare le proprie conoscenze nel campo economico, culturale e politico.

La qualifica di socio non è trasferibile, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale (iscrizione e quota sociale) nella misura fissata dal Consiglio direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci è soggetta a iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio ordinario al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci è illimitato. I soci vengono iscritti nel registro una volta compilata la richiesta di adesione e pagata la quota di iscrizione. Il Consiglio direttivo si riserva la facoltà di esclusione del socio prevista nell'articolo 8 del presente statuto. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 - Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che partecipano all'atto costitutivo. I Soci fondatori non sono tenuti al versamento di alcuna quota di iscrizione e la loro carica non decade né si prescrive. Essi fanno parte dell'Assemblea dei soci dell'Associazione, con potere di voto equivalente a quello del socio sostenitore che ha versato la quota minima stabilita dal regolamento per assumere la qualità di socio.

Art. 8 - Soci ordinari

Sono soci ordinari dell'Associazione gli enti, le persone fisiche e giuridiche che ne fanno domanda scritta, secondo le forme ed i modi previsti dal regolamento, indirizzata al Presidente o al Vice Presidente.

Art. 9 - Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti nei confronti dell'Associazione ai quali viene attribuito tale status su decisione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione a maggioranza di 2/3 dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota di iscrizione e non hanno diritto di voto all'Assemblea dei soci, alla quale possono partecipare in qualità di osservatori.

Art. 10 - Esclusione dei soci

L'esclusione dall'Associazione, con la perdita di tutti i diritti accessori, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, solo per gravi motivi, intendendo per tali:

- a) inottemperanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) morosità del pagamento della quota sociale;
- c) nel caso in cui si arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione.

L'associato, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, da effettuarsi almeno trenta giorni prima, può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione e da eventuali impegni verso terzi.

Gli associati non possono assumere obbligazione con i terzi, per conto dell'Associazione.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono autorizzare a compiere singoli atti, in forza di procura specifica.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario-Tesoriere
- I Responsabili d'area
- Il Comitato scientifico

Qualora ne siano ravvisate le opportune condizioni, possono anche essere costituiti nuovi organi e soppressi quelli già esistenti.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo generale e riunisce tutti i Soci ordinari e sostenitori che siano in regola con il versamento delle quote annuali, nonché i Soci fondatori. Si riunisce, mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, con preavviso minimo di 8 giorni, del Presidente o del Vice Presidente o su richiesta dei Soci ordinari, purchè rappresentino complessivamente almeno 3/10 delle quote associative, o di almeno metà dei Soci fondatori – almeno una volta l'anno, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno corrente, approvati dal Consiglio Direttivo.

Oltre che sul bilancio preventivo e consuntivo, l'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza. Approva le modifiche e le integrazioni allo Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Le deliberazioni sono assunte dall'Assemblea con voto a maggioranza, ponderato per le quote associative di pertinenza di ciascun socio.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attende allo sviluppo dell'Associazione, ai rapporti con governi, associazioni, enti italiani e stranieri, alle funzioni di rappresentanza nonché allo studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti (minimo due), che comprende i membri di diritto nonché eventuali terzi nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo.

I suoi membri di diritto comprendono il Presidente, il Vice Presidente ed i soci fondatori.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o su richiesta di almeno

tre dei suoi membri, con comunicazione scritta inviata con preavviso di almeno 8 giorni.
Approva l'adesione di nuovi soci, la proposta di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed è incaricato della gestione delle sue attività, in linea con gli obiettivi deliberati dal Consiglio. Dura in carica 3 anni e può essere rinnovato. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 dei presenti. La rimozione dalla carica di presidente è deliberata dal Consiglio direttivo con voto a maggioranza di 2/3 dei presenti e comunque almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto.

Il Presidente, dandone congruo preavviso, nei termini del regolamento convoca il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e l'Assemblea dei Soci.

Presiede i comitati scientifici e può partecipare ai Consigli direttivi d'area, dei quali assicura il coordinamento complessivo.

Art. 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e doveri del Presidente. In caso di contrasto tra Presidente ed il Vice Presidente decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - I Responsabili D'Area

I Responsabili d'area sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, per un periodo di tre anni rinnovabili. Hanno la responsabilità delle iniziative dell'area tematica di riferimento alla quale sono preposti. Convocano, di concerto con il Presidente, il Consiglio direttivo d'area, ove presente.

Entro il mese di febbraio sottopongono all'approvazione del Consiglio la relazione annuale di attività programmata e la relazione annuale di attività svolta. Possono essere revocati dal Consiglio direttivo a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Art. 18 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo con funzioni di consulenza ed è composto da rappresentanti qualificati provenienti dal mondo accademico e dalla compagine istituzionale ed imprenditoriale, che garantisce alti standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca.

Sovrintende le attività svolte dall'associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell'attività svolte in genere dall'Associazione.

Svolge, inoltre, funzioni di rappresentanza finalizzate alla valorizzazione dell'immagine dell'Associazione in ambito nazionale ed internazionale e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.

I membri sono eletti dal Consiglio direttivo per un periodo triennale rinnovabile.

Il Comitato scientifico dell'associazione, in linea di massima, si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 19 - Regime delle Deleghe

Nel Consiglio direttivo e nell'assemblea di soci, è ammesso il voto per delega. La delega dovrà essere scritta. È ammesso l'invio per posta elettronica.

TITOLO IV

IL FONDO COMUNE E LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 20 - Il Fondo comune

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione culturale;
- da eventuali fondi riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
- dalle entrate dell'associazione.

Per entrate dell'associazione culturale si intendono:

- a) quote annuali e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati testamentari;
- c) contributi dello Stato e degli Enti Locali;
- d) contributi di altre istituzioni pubbliche di varia natura, nazionali e internazionali;
- e) i contributi riscossi in occasioni di specifiche attività;
- f) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istitu-

- zionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
- m) ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutte le forme di finanziamento devono provenire da persone e organismi eticamente compatibili con le finalità statutarie.

Art. 21 - Divieti

È fatto divieto agli organi associativi di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione culturale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione culturale, è obbligatorio devolvere il patrimonio dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 22 - Bilanci

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il Bilancio consuntivo sarà composta da una situazione economia, patrimoniale e finanziaria, redatte secondo i criteri previsti per i bilanci delle società di capitali e principi contabili nazionali ed internazionali (IAS).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Modifiche

Ogni proposta di variazione, emendamento, aggiunta, modifica allo statuto sarà materia di votazione da parte dell'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti purchè rappresenti almeno un terzo degli aventi diritto, ponderati per le loro quote associative.

Art. 24 - Regolamento

Il regolamento è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento, procedure e punti particolari che non devono necessariamente entrare a far parte dello Statuto.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione potrà essere sciolta su proposta del Presidente o del Vice Presidente o di almeno due dei soci fondatori o 1/3 dei Soci ordinari, con voto dell'Assemblea dei soci a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei presenti, corrispondenti almeno alla metà più uno degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, gli eventuali beni costituenti il patrimonio dell'Associazione saranno utilizzati per ultimare le spese previste, per rifondere i debitori delle spese sostenute come previsto dallo Statuto e il rimanente sarà devoluto ad un Ente morale da designare con decisione del Consiglio direttivo.

Art. 26 – Norme transitorie

I Soci fondatori nominano il primo Presidente, Vice Presidente e Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 27 - Accettazione

Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti e contenuti. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi nell'Associazione

Art. 28 - Rinvio alle leggi

Per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Luogo, _____ data _____

Firme

- **Aldo Scorrano**, nato a Taranto il 04/08/1974

.....

- **Francjsco La Manna**, nato a Casarano (LE) il 03/01/1977

.....

- **Fabio Di Lenola**, nato ad Albano Laziale (RM) il 18/10/85

.....

- **Gianluca Graziadio**, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 16/10/1978

.....

- **Jacopo D'Alessio**, nato a Ciampino (RM), il 02/05/1977

.....